



Accordo per utilizzo ammortizzatori in deroga 2012

Premesso che:

- a seguito della stipula del **"PATTO PER LA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA"** sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali si è concordato che la durata della crisi impone di continuare le politiche di emergenza e di confermare in questo ambito i contenuti del patto del 2009 per attraversare la crisi e le successive integrazioni per tutto il 2012 ;

- sulla base del sopra citato **"PATTO"** i criteri per l'autorizzazione al ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga sono stati attentamente verificati alla luce dei risultati conseguiti, al fine di garantire la massima trasparenza, rigore, coerenza e efficienza nell'impiego delle risorse.

Richiamati i contenuti della Legge 12 novembre 2011, n.183 **"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012)"** per quanto attiene la concessione di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni e Mobilità in deroga all'attuale disciplina sugli ammortizzatori sociali.

Tutto ciò premesso, Le parti convengono su quanto segue:

- 1) Per tutto il 2012 proseguiranno gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga già realizzati nel corso del triennio 2009/2011;
- 2) Nell'ambito dell'obiettivo condiviso di garantire la massima efficienza nell'impiego delle risorse assegnate a livello regionale per l'attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga i beneficiari degli stessi trattamenti in deroga dovranno comunicarne il reale utilizzo.
- 3) Sono individuati dei limiti di utilizzo massimo dei trattamenti in deroga nell'arco dell'intero quadriennio 2009/2012 in caso di utilizzo costante nonché continuativo.
- 4) La compatibilità dell'assunzioni con la richiesta di trattamenti in deroga è definita sulla base della legislazione vigente.
- 5) Sono accolti i contenuti delle allegate disposizioni.

La Regione si impegna altresì a sostenere:

l'interpretazione secondo cui in caso di successione negli appalti il requisito dell'anzianità minima per accedere alla Cassa Integrazione in deroga debba essere calcolato cumulando i periodi lavorativi presso le differenti società appaltatrici;

interventi pubblici che consentano di assicurare un ulteriore sostegno al reddito a favore dei lavoratori ancora disoccupati al termine dei trattamenti in deroga;


La Regione conferma l'impegno a farsi parte attiva nella soluzione delle problematiche di crisi aziendale, al fine di evitare gravi ricadute sul piano occupazionale



Allegato

Le presenti disposizioni sono integrative a quanto già contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n.692/2009 e alle successive modifiche ed integrazioni di cui da ultimo nel corso 2011 con le deliberazioni n.223/2011, n.351/2011 e n.1079/2011.



1. I trattamenti in deroga, come già individuati dalla sopra citata deliberazione di Giunta regionale n.692/2009, saranno autorizzati unicamente a copertura di periodi relativi all'annualità 2012. Pertanto, non avendo garanzia di copertura finanziaria sugli ammortizzatori sociali in deroga rispetto a quella già definita dalla c.d. "Legge Stabilità 2012", non sarà possibile l'autorizzazione a beneficiare di trattamenti in deroga per periodi oltre la suddetta annualità. Sono confermate le modalità e i termini per la presentazione delle relative domande di accesso già definite dalla suddetta DGR n.692/09 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n.2219/2009, così come già integrate per il 2011 dalla sopra citata DGR n.223/2011.
2. I datori di lavoro dovranno comunicare a conclusione del primo periodo di utilizzo dei trattamenti in deroga nel corso del 2012, il reale utilizzo - in termini di ore complessive - della stessa CIG in deroga. La suddetta comunicazione sarà resa obbligatoria dopo il 1 marzo 2012 e dovrà essere realizzata per via telematica attraverso il sistema SARE e solo il suo invio consentirà la presentazione di ulteriori domande da parte dello stesso datore di lavoro di proroga dei trattamenti in deroga per ulteriori periodi del 2012. In analogia, per i datori di lavoro che presentino domande per periodi, con inizio e fine compresi tra gennaio e febbraio 2012, l'autorizzazione della proroga dei periodi successivi sarà, comunque, concessa solo a seguito di comunicazione dopo il 1 marzo 2012 del reale utilizzo di quanto autorizzato.
3. Il limite massimo di possibile utilizzo dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in seguito CIG in deroga, da parte dei datori di lavoro - definiti dalla sopra citata DGR n.692/2009, in massimo in due semestri di CIG Ordinaria in deroga o in due semestri di CIG Straordinaria in deroga - decorre nuovamente nel 2012, quindi, al di là degli eventuali utilizzi temporali degli stessi strumenti già realizzati nel corso del triennio 2009/2011. Fatti salvi i limiti definiti al punto successivo.
4. E' fissato per ogni datore di lavoro, comunque, un limite di utilizzo massimo di 36 mesi nell'arco dell'intero quadriennio 2009/2012 dei sopra citati trattamenti di CIG in deroga richiesti per crisi con necessità di sospendere continuativamente dal lavoro tutti i dipendenti a zero ore. A far data dal 1 marzo 2012 si autorizzeranno ulteriori periodi di CIG in deroga solo nell'ambito del suddetto limite massimo. Pertanto, i datori di lavoro che abbiano a partire dal 2009 beneficiato dei sopra citati trattamenti di CIG in deroga al raggiungimento di 36 mesi di autorizzazione dello stesso trattamento non potranno più beneficiare di ulteriori periodi di CIG in deroga.
5. Il limite massimo di autorizzazione dei trattamenti di CIGS in deroga a favore di imprese che cessano l'attività o comunque sono sottoposte a procedure concorsuali, non potrà superare il termine massimo del 31 dicembre 2012. Pertanto, anche l'eventuale proroga al beneficio dei suddetti trattamenti di deroga - definiti dalla sopra citata deliberazione di Giunta regionale n.1179/2011, sulla base della misura massima di diversi semestri a seguito della presentazione di appositi piani di gestione degli esuberanti - non potrà protrarsi oltre il 2012. Come già definito negli allegati 1/B e A, parte integrante della suddetta DGR n.692/2009, per eventuali





richieste di esame congiunto per proroghe delle autorizzazioni ai suddetti trattamenti di CIGS in deroga, nell'ambito del termine massimo sopra richiamato, queste dovranno essere presentate prima della conclusione dei periodi di trattamento già autorizzati e le procedure di consultazione in sede istituzionale verificheranno al fine di determinare l'eventuale proroga degli stessi trattamenti, lo svolgimento positivo del piano di gestione degli esuberi intrapreso e l'ulteriore definizione degli obiettivi e degli impegni specificatamente rivolti al riassorbimento o alla ricollocazione degli esuberi, alla loro rioccupazione in altre imprese, al completamento di iniziative rivolte alla loro riqualificazione professionale.


6. I lavoratori che al termine del periodo di CIGS in deroga oppure a causa della cessazione dell'attività dell'azienda – sulla base delle casuali previste dalle sopra citate DGR n.692/09 e DGR n.223/2011 – nel corso del 2012 dovessero risultare in esubero, potranno beneficiare dei trattamenti di mobilità in deroga per tutte le restanti mensilità del 2012. Analogamente i lavoratori risultati in esubero nel corso del 2011 già beneficiari di trattamenti di mobilità in deroga e che nel corso del 2012 al termine dello stesso trattamento si trovassero ancora in stato di disoccupazione saranno autorizzati a beneficiare nuovamente della mobilità in deroga per tutte le mensilità fino al 31 dicembre 2012 eguale protezione verrà concessa ai lavoratori posti in mobilità ai sensi della Legge 223/1991 fino a quaranta anni di età e che terminano il trattamento dei 12 mesi nel corso del 2012.
7. Gli Enti Bilaterali costituiti dalle Parti datoriali e sindacali che stipulino apposita convenzione con INPS al fine dell'attuazione degli interventi integrativi stabiliti dalla L.n.2/09, così come modificata dalla L.n.33/09 nel corso del 2012, devono provvedere a darne comunicazione ufficiale alla Regione Emilia –Romagna, qualora non l'avessero già fatto, entro 30 giorni dalla stipula delle stesse convenzioni. Alle imprese associate agli Enti bilaterali che nel corso del 2012 stipulino le suddette convenzioni con INPS – attivando, pertanto, come stabilito dalla sopra citata normativa nazionale, per la durata massima di novanta giornate, il trattamento integrativo all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o con requisiti ridotti, a favore dei lavoratori sospesi da imprese associate a tali Enti, a seguito di crisi aziendali o occupazionali – è precluso l'accesso ai trattamenti in deroga, ove il medesimo non sia già stato autorizzato nel corso dello stesso 2012 prima dell'attivazione del trattamento integrativo da parte degli stessi Enti. Solo al termine del suddetto trattamento integrativo a carico degli Enti bilaterali, quindi, si potrà dare corso a quanto stabilito dall'art. 7 *ter* della Legge n.33/09.
8. Le domande di accesso ai trattamenti di CIG in deroga per periodi del 2012 eventualmente già presentate - nelle more della stipula della suddette convenzioni da parte degli Enti bilaterali con INPS, nonché dell'adozione delle presenti disposizioni per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nel 2012 - dalle sopra citate imprese, pertanto, non potranno essere autorizzate.
9. Nel caso di richiesta di accesso agli ammortizzatori in deroga, successivamente al trattamento integrativo a carico degli Enti bilaterali, il termine per la presentazione della prima, a modificazione del termine di 20 giorni definito dalla deliberazione di Giunta regionale n.2219/2009, non può andare oltre i 40 giorni dall'inizio delle sospensioni per la quale si richiedono le prestazioni in deroga.
10. Per quanto attiene l'eventuale richieste di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per prestazioni non coperte, si darà corso a quanto stabilito dall'art.7 *ter* della stessa Legge n.33/2009.



10bis. Per le imprese non associate agli Enti bilaterali che hanno a riferimento un Ente bilaterale attivo valgono comunque le regole definite dalle discipline contrattuali.

11. Le condizioni nonché le cause per l'accesso alla CIG in deroga in concomitanza al riscontro di nuove assunzioni saranno esaminate ai fini dell'autorizzazione dello stesso trattamento, ma anche dell'eventuale revoca, in coerenza con quanto applicato per l'accesso ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria stabiliti dalla normativa ordinaria vigente in quanto assimilati.


Bologna, 20 dicembre 2011



A cluster of approximately seven handwritten signatures in purple ink, located on the right side of the page. The signatures are stylized and vary in complexity.

Bologna, 20 dicembre 2011

p. REGIONE EMILIA-ROMAGNA



p. LEGAUTONOMIE

p. UPI **IL DIRETTORE**



p. ANCI


p. PROVINCIA DI BOLOGNA

p. PROVINCIA DI FERRARA

p. PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA


p. PROVINCIA DI PARMA

p. PROVINCIA DI MODENA



p. PROVINCIA DI RAVENNA

p. PROVINCIA DI REGGIO EMILIA




p. PROVINCIA DI RIMINI

p. PROVINCIA DI PIACENZA

p. INPS REGIONALE


p. UNIONCAMERE

p. AGCI



p. CIA


p. CNA



p. COLDIRETTI

p. CONFAGRICOLTURA

p. CONFARTIGIANATO



p. CONFCOMMERCIO

p. CONFESERCENTI

Alfredo Bollettini
Federico Bollettini

p. CONFINDUSTRIA

p. CONFCOOPERATIVE

p. CONFSERVIZI **DIRETTORE**

Albuserini
Manuela Ferrini

p. LEGACOOP

p. UNIONAPI / CONFANER

Mailli
Fabrizio

p. UNCI

p. CGIL

p. CISL

p. UIL

p. UGL

p. ABI

Matteo Nutini
Cosmo Casoni
Gianni Martelli
Roberto